

conti del 1997, ha certificato l'esistenza di tale corrispondenza, salvo qualche ulteriore intervento in materia procedurale, in special modo per quanto riguarda la riscossione dei crediti di cui si parlerà più avanti.

## 2 - RISORSE UMANE

### *Considerazioni generali*

Le dotazioni organiche del personale dell'AIMA sono state recentemente approvate con il D.P.C.M. 27 aprile 1997 e prevedono complessivamente n. 442 posti, di cui uno di dirigente generale di livello C, n. 25 di dirigente e n. 416 per il personale dei livelli.

Dei 416 posti riservati al personale non dirigente n. 45 sono destinati agli otto uffici periferici che svolgono funzioni istruttorie e di coordinamento nel settore del tabacco, passati all'AIMA quando la stessa è subentrata, nel 1971, ai Monopoli di Stato nei compiti di organismo di intervento.

### *Direttore generale*

Il direttore generale dell'AIMA è stato sospeso cautelamente dal servizio con il D.M. 4 ottobre 1994 ed è tuttora in tale posizione, in esito a procedimenti penali non ancora conclusi.

Con il D.M. 5 ottobre 1994 è stato conferito ad un dirigente superiore dell'AIMA l'incarico di reggenza della Direzione generale.

### *Personale dirigente e delle qualifiche funzionali*

L'AIMA, ai fini della regolamentazione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, fa parte del comparto delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Nei prospetti che seguono sono indicate la dotazione organica e la consistenza del personale in servizio riferite agli anni considerati dal presente referto, nonchè la spesa per retribuzioni e gli oneri riflessi.

| QUALIFICHE | DOT.ORG.DPCM<br>29.4.97 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.8.93 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.12.93 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.12.94 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.12.95 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.12.96 | PRESENZE IN<br>SERVIZIO AL<br>31.12.97 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| DIR.GEN.   | 1                       |                                       |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| DIR.SUP.   |                         | 5                                     | 5                                      | 5                                      | 5                                      | 4                                      | 4                                      |
| I DIR.     |                         | 20                                    | 21                                     | 19                                     | 20                                     | 20                                     | 19                                     |
| ISP. GEN.  |                         | 1                                     | 1                                      | 1                                      |                                        |                                        |                                        |
| DIRIG.AMM. | 16                      |                                       |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| DIRIG.TEC. | 8                       |                                       |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| IX         |                         | 1                                     | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 1                                      | 1                                      |
| VIII       | 34                      | 86                                    | 88                                     | 79                                     | 87                                     | 86                                     | 84                                     |
| VII        | 32                      | 11                                    | 23                                     | 31                                     | 21                                     | 20                                     | 17                                     |
| VI         | 173                     | 177                                   | 169                                    | 162                                    | 169                                    | 167                                    | 166                                    |
| V          | 19                      | 24                                    | 29                                     | 21                                     | 14                                     | 13                                     | 13                                     |
| IV         | 80                      | 99                                    | 86                                     | 84                                     | 81                                     | 80                                     | 80                                     |
| III        | 7                       | 4                                     | 4                                      | 4                                      | 4                                      | 4                                      | 4                                      |
| II         | 22                      | 13                                    | 13                                     | 26                                     | 26                                     | 25                                     | 25                                     |
| TOTALE     | 442                     | 442                                   | 441                                    | 434                                    | 429                                    | 421                                    | 414                                    |

*Costo del personale dedotto dai dati di bilancio, in milioni di lire*

|          |    | Competenze | Residui |
|----------|----|------------|---------|
| Es. 1992 | L. | 19.070     | 8.734   |
| Es. 1993 | L. | 20.380     | 9.233   |
| Es. 1994 | L. | 19.723     | 1.977   |
| Es. 1995 | L. | 19.442     | 1.063   |
| Es. 1996 | L. | 28.531     | 1.192   |
| Es. 1997 | L. | 27.131     | 4.987   |

Il maggiore costo registrato a partire dall'esercizio del 1996 è dovuto alla concreta applicazione del C.C.N.L. del personale non dirigente la cui decorrenza economica era stata fissata al 1° gennaio 1994, sottoscritto dalle parti nel mese di aprile 1996 ed applicato negli esercizi 1996 e 1997.

Analoga considerazione va fatta per il C.C.N.L. del personale dirigente relativo allo stesso periodo.

Un particolare accenno merita, nell'ambito dell'utilizzo delle competenze accessorie spettanti al personale, la questione sorta in ordine alla quantificazione degli stanziamenti da destinare annualmente al compenso per lavoro straordinario ed al fondo per la produttività collettiva.

L'art. 68 del vigente C.C.N.L., relativo al triennio 1994/97, ha istituito per i dipendenti dell'AIMA il "Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi", in sostituzione del fondo di incentivazione, alimentato, oltre che da alcune soppresse indennità previste dai precedenti accordi, dai "risparmi sui compensi per lavoro straordinario non erogato dall'Amministrazione".

Il citato C.C.N.L., pur essendo stato concordato fra le parti e quindi conosciuto dalle Amministrazioni interessate fin dalla fine del 1995, è stato sottoscritto dalle medesime il 4 aprile dell'anno successivo.

Nel frattempo l'AIMA, di fronte alle impellenti esigenze di servizio connesse alle note vicende relative alla gestione delle quote latte e degli aiuti comunitari attinenti ad altri settori dell'agricoltura, -esigenze manifestate ripetutamente dai responsabili dei vari Servizi- in data 9 febbraio 1996, in sede di contrattazione decentrata a livello di singola amministrazione, ha stipulato con le rappresentanze delle OO.SS. un accordo per utilizzare, a tali fini, un monte di 70.000 ore di lavoro straordinario, comportante una spesa complessiva di lire 1.500 milioni. Importo non disponibile all'atto della stipulazione dell'accordo, atteso che lo stanziamento del pertinente capitolo di bilancio ammontava a lire 200 milioni.

Per poter procedere al pagamento delle prestazioni rese nel 1996, non liquidate per mancanza dei fondi sul pertinente capitolo, l'AIMA, con deliberazione commissariale del 30 dicembre 1996, ha effettuato uno storno di lire 1.300 milioni dal capitolo 463, "Fondo di riserva per le spese di funzionamento", a favore del capitolo 102, "Compensi per lavoro straordinario al personale non dirigente".

Su tale deliberazione il Collegio dei revisori ha formulato proprie osservazioni in quanto, a suo avviso, il prelevamento avrebbe dovuto essere limitato alla somma, di circa lire 700 milioni, strettamente necessaria per compensare le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel 1996, prestazioni interrotte nel mese di giugno dello stesso anno a causa di un parere negativo espresso in merito da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Coerentemente con tale posizione, il Collegio dei revisori ha successivamente sanzionato tutti i provvedimenti di variazione del bilancio riguardanti i capitoli 102 e 114, attinenti, rispettivamente, al lavoro straordinario ed al compenso per la produttività, nonché i bilanci preventivi del 1997 e 1998 ed il

consuntivo del 1997, per la parte relativa agli stanziamenti destinati al compenso per il lavoro straordinario e al fondo per la produttività.

Il Collegio dei revisori dei conti sostiene che, in mancanza di una specifica norma che stabilisca le modalità di determinazione dello stanziamento da iscrivere annualmente in bilancio per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario, tale stanziamento per l'esercizio 1997 avrebbe dovuto essere contenuto nel limite della somma strettamente necessaria per pagare le prestazioni rese nel 1996 e su detto stanziamento avrebbe dovuto poi essere operata la riduzione prevista dal "collegato" alla legge finanziaria relativo allo stesso anno. Analoga procedura, secondo l'organo di controllo, avrebbe dovuto essere seguita per determinare lo stanziamento per il 1998.

L'Azienda ha invece stanziato sul capitolo 102 del bilancio preventivo per il 1997 la somma di lire 1.932.000.000, sulla quale ha poi operato la ritenuta prevista dalla legge "collegata" a quella finanziaria relativamente allo stesso esercizio.

La norma contenuta nel comma 5 del menzionato articolo 68 del C.C.N.L., rimette alle parti l'obbligo di verificare annualmente l'entità dell'economia realizzata sul capitolo dello straordinario da destinare al fondo per la produttività, consentendo, in tal modo, un continuo travaso degli stanziamenti non utilizzati dal capitolo per il lavoro straordinario a quello contenente il fondo per la produttività.

Il Collegio dei revisori dei conti ha, fra l'altro, manifestato l'esigenza di individuare criteri obiettivi per determinare le somme da iscrivere annualmente in bilancio destinate a compensare le prestazioni per lavoro straordinario e l'incentivazione della produttività.

Non par dubbio che non si possa impedire all'Azienda di far ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario ogni qualvolta sussistano impellenti ed obiettive esigenze di servizio e che, di conseguenza, non si possa impedire alla stessa di applicare la citata norma del C.C.N.L.; ma è evidente che la spesa

complessivamente sostenuta per i due menzionati istituti debba poi trovare adeguata corrispondenza con gli obiettivi conseguiti. Corrispondenza che deve essere verificata dal Servizio di controllo interno.

L'Azienda, in merito alla interpretazione delle norme contenute nell'art. 68 del citato C.C.N.L., ha formulato apposito quesito al Consiglio di Stato il cui parere non risulta sia stato ancora reso.

In linea generale, la Corte dei conti ritiene che gli importi degli stanziamenti di bilancio da destinare annualmente al pagamento delle competenze accessorie, la cui misura individuale è rimessa agli accordi da stipulare a livello di singola Amministrazione, debbano essere adeguati agli obiettivi ed ai programmi che gli organi di governo dell'Azienda sono tenuti a definire annualmente in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'attuazione dei programmi è demandata ai dirigenti i quali sono anche responsabili della connessa gestione finanziaria.

La gestione delle risorse finanziarie in generale e l'utilizzo delle risorse umane in particolare debbono poi trovare puntuale riscontro nella rilevazione dei costi dei servizi che tutte le amministrazioni pubbliche, compresa l'AIMA, sono tenute ad effettuare ai sensi dell'art. 64, con le modalità previste dal successivo articolo 65, del citato decreto legislativo n. 29/1993.

Gli organi di governo dell'AIMA, ordinari e straordinari, sono pertanto tenuti a dare tempestiva attuazione al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 29/1993, onde evitare, per il futuro, il ripetersi di situazioni analoghe a quella suindicata che ha comportato il ricorso a procedimenti anomali per poter corrispondere al personale emolumenti retributivi di propria spettanza, la cui misura complessiva deve essere sempre predeterminata in quanto finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Con la deliberazione commissariale n. 579 del 31 dicembre 1998, sulla quale il collegio dei revisori ha espresso parere negativo, è stato prelevato dal fondo di riserva l'importo di lire 803 milioni per corrispondere competenze accessorie afferenti al 1996.

### 3 - GESTIONE FINANZIARIA - BILANCIO DELL'AIMA

#### *Profili generali*

Come organismo dello Stato italiano per l'attuazione degli interventi di mercato finanziati dalla Comunità, nonché di quelli nazionali, e per gli oneri di funzionamento l'Azienda si avvale dei sottoelencati sistemi contabili:

a) "un bilancio annuale di previsione (art. 1, 3° comma, legge n. 610/1982) da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato" (art. 10, 4° comma), da presentare al Parlamento "in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste" (art. 1, 3° comma) per l'attuazione degli interventi nazionali e per il funzionamento dell'Azienda.

Le risorse sono costituite dagli stanziamenti annualmente disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, delle entrate proprie realizzate dall'Azienda e da ogni altra eventuale entrata.

b) una "gestione finanziaria" basata sul principio del bilancio di cassa (art. 10, 3° comma, legge n. 610), per l'attuazione degli interventi disposti dalla CE<sup>6</sup>; la relativa disciplina contabile è quella emanata in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, che recepisce le regole della contabilità comunitaria.

Tale "gestione finanziaria" è alimentata dalle somministrazioni della CE. e dalle entrate realizzate dall'Azienda a titolo comunitario; inoltre, sul Cap. 4531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro viene iscritto un apposito stanziamento destinato a finanziare le spese connesse di cui si parlerà più avanti.

---

<sup>6</sup>L'esercizio finanziario della Comunità inizia dal 16 ottobre e termina al 15 ottobre dell'anno successivo.

*Bilanci di previsione e conti consuntivi*

I bilanci preventivi, in base all'art. 1 della legge 610/1982, devono essere presentati al Parlamento entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Quelli relativi agli esercizi dal 1993 al 1997 sono stati deliberati, rispettivamente, in data 19 novembre 1992, 30 novembre 1993, 21 aprile 1995, 21 dicembre 1995 e 20 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto-regolamento approvato con il D.P.R. 14 febbraio 1985, n. 30, il conto consuntivo dell'AIMA deve essere deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio per essere presentato al Parlamento in appendice al rendiconto generale dello Stato.

I conti consuntivi relativi agli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996 sono stati approvati, rispettivamente, con delibere commissariali n. 8 del 21 luglio 1995, n. 166 del 4 giugno 1996, n. 270 del 19 dicembre 1996 e n. 488 del 19 giugno 1998.

Il conto consuntivo del 1997 è stato approvato con la delibera commissariale n. 578 del 31 dicembre 1998.

Sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'AIMA relativi agli esercizi suindicati si è espresso favorevolmente il Collegio dei revisori dei conti eccetto che per quanto attiene agli stanziamenti dei capitoli 102 "compenso per lavoro straordinario" e 114 "Fondo per la produttività collettiva.....", per le ragioni esposte nel paragrafo relativo alle "Risorse umane", relativamente agli esercizi 1996 e successivi.

Lo scioglimento degli organi ordinari di governo dell'AIMA e la loro sostituzione prima con il Commissario "delegato" e poi con il Commissario straordinario del Governo è stata la causa principale dei ritardi verificatisi nell'approvazione dei conti consuntivi.

Al ritardo nell'approvazione dei conti consuntivi ha fortemente contribuito il clima creato intorno alla gestione contabile dell'Azienda, risultante anche dalle numerose inchieste amministrative e parlamentari che si sono succedute nel corso del periodo preso in considerazione dal presente referto: la Commissione

d'inchiesta sulle frodi all'AIMA e sulle disfunzioni nel sistema dei pagamenti agli agricoltori ed alle imprese agricole, nominata con il D.M. 26 maggio 1994; la Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'AIMA istituita con la legge 25 maggio 1995, n. 229, e, da ultimo, la Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, istituita ai sensi dell'art. 7 del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, di cui si parlerà nel paragrafo relativo alla gestione delle quote latte.

#### *Risultati finanziari*

Tutti i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dell'AIMA, a partire da quelli del 1988, chiudono in pareggio.

Per ogni esercizio, l'importo delle entrate accertate corrisponde a quello delle spese impegnate.

Dalle relazioni esplicative emerge che, per raggiungere tale risultato, l'importo dell'avanzo di "amministrazione" (*rectius* di gestione) è iscritto, come somma contabilmente impegnata, nel capitolo 311 -ctg. IV, trasferimenti- delle uscite, denominato "Somme da riutilizzare".

Alla chiusura di ogni esercizio, in conto competenze del citato capitolo è iscritto l'avanzo realizzato nel corso dell'esercizio stesso ed in conto residui l'importo degli avanzi degli esercizi pregressi.

Il predetto avanzo (o risultato finanziario degli esercizi precedenti), è utilizzato come un indistinto fondo di riserva dal quale sono attinti i mezzi necessari per sopperire, come è accaduto negli ultimi anni, alla progressiva riduzione delle assegnazioni di fondi da parte dello Stato.

I prelevamenti dal capitolo 311 sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento, tratti sulla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, commutabili in conto entrate di competenza, con onere a carico del conto dei residui.

Si attua in concreto una sorta di riassegnazione di fondi, utilizzando le economie di spesa e le maggiori entrate realizzate nei precedenti esercizi. Operazione resa possibile dal fatto che i relativi fondi si trovano depositati sull'apposito conto corrente speciale infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale ed intestato all'AIMA.

Il prospetto che segue espone l'andamento del fenomeno durante il periodo considerato.

(in milioni di lire)

| Esercizio | Assegnazione dello Stato | Prelevamenti dall'avanzo | Totale    |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1992      | 1.195.000                | 131.093                  | 1.326.093 |
| 1993      | 953.000                  | 277.565                  | 1.230.565 |
| 1994      | 916.000                  | 35.756                   | 951.756   |
| 1995      | 1.161.300                | ----                     | 1.161.300 |
| 1996      | 426.711                  | 465.869 <sup>7</sup>     | 892.580   |
| 1997      | 777.557                  | 218.124 <sup>8</sup>     | 995.681   |

Fin dalla prima applicazione dello statuto-regolamento venne ravvisata l'esigenza di istituire un fondo di riserva atto a "conferire al bilancio aziendale un'adeguata elasticità gestionale" ed a "conservare dall'inizio alla fine dell'esercizio il bilancio di competenza in pareggio contabile"<sup>9</sup> utilizzando a tal fine le economie realizzate negli esercizi precedenti, così come è previsto per gli enti

<sup>7</sup>Dal capitolo 311 dell'esercizio 1996 risulta prelevata la somma di lire 468.570 milioni; la differenza, pari a lire 2.702 milioni è stata resa temporaneamente indisponibile per l'AIMA a seguito di pignoramento da parte dell'Autorità giudiziaria.

<sup>8</sup>Dal capitolo 311 risulta prelevata la somma di lire 220.403 milioni. La differenza di lire 2.279 milioni corrisponde ad un altro pignoramento eseguito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

<sup>9</sup>Promemoria per l'informativa di p.g. del 1.2.1995 in ordine al procedimento penale n. 10499/94 ed Esposti alla Procura della Repubblica di Roma del Prof. MARE del settembre 1994", pagina 9, del Collegio dei Revisori dei conti.

pubblici nei cui bilanci di previsione sono contenute le voci "avanzo" o "disavanzo" di amministrazione degli esercizi precedenti.<sup>10</sup>

La difficoltà di adattare la disciplina propria della legge di contabilità di Stato, applicabile, secondo quanto dispone l'art. 44 dello Statuto-regolamento, alla gestione finanziaria dell'AIMA, con la disciplina tipica degli enti pubblici discende dalla particolare natura giuridica dell'Azienda. Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza (relazioni 1986, 1987 e 1988) il carattere atipico dei tratti strutturali dell'AIMA, "alcuni dei quali riconducibili al modulo delle Amministrazioni autonome dello Stato ed altri alle connotazioni tipiche degli enti pubblici".

"Gli elementi caratterizzanti l'ente pubblico sono molto più accentuati: piena autonomia di bilancio e di gestione; vasta capacità negoziale sottratta ai pareri del Consiglio di Stato; capacità processuale e soprattutto capacità statutaria, essendo stata attribuita all'AIMA la potestà di deliberare lo Statuto-regolamento (art. 3-2° comma - legge n. 610)".

"Inoltre, il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda è affidato ad un Collegio di revisori, mentre un apposito Ufficio della Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958 n. 259".

"Riconducibili al modulo delle amministrazioni autonome dello Stato sono invece le disposizioni relative al bilancio annuale di previsione -riguardante le spese di funzionamento dell'Azienda e gli interventi nazionali di mercato- laddove prevedono che tale bilancio, da redigere in conformità alle norme di contabilità dello Stato, è presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, le disposizioni per le quali il Presidente dell'AIMA è il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (art. 4, 2° comma), quelle che prevedono per il personale dipendente l'applicazione dell'ordinamento e dello stato giuridico previsti per i dipendenti civili dello Stato

---

<sup>10</sup>Vedasi referti al Parlamento per gli esercizi finanziari 1989 e 1991-92, rispettivamente, a pagine 51 e 65.

(art. 7 comma 1°)”; nonchè quelle che dispongono l’inserimento dell’Azienda nel comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ai fini della contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente.

Le ambiguità del modulo ordinamentale hanno avuto particolare riflesso sulla possibilità per l’AIMA di utilizzare le economie di bilancio che per gli enti pubblici confluiscano, come è noto, nell’avanzo di amministrazione.

L’impostazione del bilancio dell’Azienda sullo schema delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ha fatto sì che l’Azienda stessa, per poter utilizzare le economie di bilancio al pari degli enti pubblici, ha ritenuto di istituire il citato capitolo 311 sul quale far confluire le risorse finanziarie provenienti dagli esercizi precedenti.

Il Commissario “delegato” nominato dal Ministro pro-tempore presidente dell’AIMA nel 1994, subito dopo il suo insediamento, ebbe a contestare la legittimità della conservazione nel citato capitolo 311 delle risorse finanziarie derivanti dalle economie degli esercizi precedenti sostenendo, altresì, che il relativo importo dovesse essere versato in conto entrate del Tesoro.

Lo stesso Commissario informò della questione la competente Procura della Repubblica e la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio. Le rispettive istruttorie risultano ancora aperte.

Della questione si è interessato anche il Parlamento, il quale, dopo varie audizioni dei Commissari straordinari del Governo, di alcuni componenti del Collegio dei revisori e del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione dell’AIMA, ha approvato le norme contenute nei commi 25 e 26 dell’art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di interpretazione autentica dell’art. 10, commi primo e sesto, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

In particolare, con la norma di cui al comma 25 è stato precisato che le “disponibilità finanziarie” di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 14

agosto 1982, n. 610, debbono intendersi “comprehensive delle disponibilità provenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo”.

In merito alla vicenda ora brevemente delineata, va rilevato che la citata norma interpretativa ha confermato la legittimità della riutilizzazione delle disponibilità finanziarie provenienti dagli esercizi pregressi, ma ha lasciato tuttavia insolute alcune problematiche in ordine alla esposizione in bilancio ed alla specifica destinazione delle medesime, atteso che alla formazione dell'avanzo in parola concorrono prevalentemente le economie realizzate nella gestione di spese a destinazione vincolata.

Nell'imminente riforma dell'AIMA, la Corte dei conti, in ossequio ai principi di correttezza e di trasparenza in materia di gestione delle risorse finanziarie, sia di quelle destinate al proprio funzionamento sia di quelle destinate agli interventi nel settore agricolo, raccomanda che venga abbandonato l'attuale schema di bilancio per adottare quello disciplinato dal regolamento approvato con il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati contabili desumibili dai conti consuntivi dell'AIMA relativi agli esercizi dal 1992 al 1997.

Per una migliore comprensione dei medesimi, nella parte I - ENTRATE - è stato disaggregato il capitolo 142, in quanto evidenzia le entrate provenienti dalle risorse finanziarie degli esercizi pregressi e nella parte II - USCITE - è stato disaggregato il capitolo 311 in quanto, come si è detto, non evidenzia una spesa effettivamente impegnata bensì l'avanzo di gestione dell'esercizio in corso e di quelli precedenti.

# PARTE I - ENTRATE

(in milioni di lire)

| Esercizi finanziari                                            |            |         |            |         |            |         |            |         |                       |         |                       |         |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| CATEGORIE                                                      | 1992       |         | 1993       |         | 1994       |         | 1995       |         | 1996                  |         | 1997                  |         |
|                                                                | Competenze | Residui | Competenze | Residui | Competenze | Residui | Competenze | Residui | Competenze            | Residui | Competenze            | Residui |
| Cat. I -<br>Vendita di<br>beni e servizi                       | 56.274     | ---     | 46.754     | 6.344   | 59.691     | 1.937   | 47.380     | ---     | 76.526                | ---     | 40.752                | ---     |
| Cat. II<br>Trasferimenti                                       | 1.195.000  | ---     | 953.000    | 472.500 | 916.000    | ---     | 1.161.300  | ---     | 426.711               | ---     | 777.557               | ---     |
| Cat. III<br>Rendite<br>Interessi attivi                        | 36.067     | ---     | 21.840     | 12.582  | 12.971     | 13.329  | 15.164     | 8.514   | 8.376                 | 11.419  | 7.686                 | 7.848   |
| Cat. IV Poste<br>compensative<br>delle spese                   | 30.877     | ---     | 25.326     | 1.426   | 38.529     | 520     | 17.358     | ---     | 10.169                | ---     | 7.678                 | ---     |
| Cat. V<br>Somme non<br>attribuibili                            | 7.387      | ---     | 44.927     | 3.095   | 9.726      | 483     | 79.672     | 483     | 30.312                | 483     | 27.416                | 483     |
| Cap. 142<br>somme prove-<br>nienti<br>dell'avanzo di<br>ammine | 131.093    | ---     | 277.565    | ---     | 35.756     | ---     | ---        | ---     | 465.869 <sup>11</sup> | ---     | 218.124 <sup>12</sup> | ---     |
| Totali<br>entrate                                              | 1.456.698  | ---     | 1.369.412  | 495.947 | 1.072.673  | 16.269  | 1.320.874  | 8.997   | 1.017.963             | 11.902  | 1.079.213             | 8.331   |

<sup>11</sup>Dal capitolo 311 della spesa risulta uscito l'importo di lire 468.570 milioni.

<sup>12</sup>Dal capitolo 311 risulta uscito l'importo di lire 220.403 milioni.

PARTE II - USCITE

(in milioni di lire)

| Esercizi finanziari                         |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |         |
|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| CATEGORIE                                   | 1992       |           | 1993       |           | 1994       |           | 1995       |           | 1996       |           | 1997       |         |
|                                             | Competenze | Residui   | Competenze | Residui   | Competenze | Residui   | Competenze | Residui   | Competenze | Residui   | Competenze | Residui |
| Cat. I -<br>Personale in<br>servizio        | 19.070     | 8.734     | 20.380     | 9.233     | 19.723     | 1.977     | 19.442     | 1.063     | 28.531     | 1.192     | 27.131     | 4.987   |
| Cat. II<br>Personale in<br>quiescenza       | 882        | 141       | 1.009      | 134       | 1.244      | 1         | 1.636      | 4         | 1.876      | 4         | 2.149      | 47      |
| Cat. III<br>Acquisto beni e<br>servizi      | 271.977    | 163.554   | 410.589    | 158.479   | 236.476    | 114.377   | 313.976    | 174.073   | 452.784    | 131.459   | 275.820    | 339.587 |
| Cat. IV<br>Trasferimenti<br>c.d.s. cap. 311 | 829.565    | 911.258   | 676.495    | 994.769   | 542.575    | 511.361   | 751.179    | 415.101   | 382.217    | 584.395   | 657.433    | 306.063 |
| Cat. VI Poste<br>correttive                 | 188.547    | 1.438     | 170.226    | 676       | 102.603    | 113       | 84.253     | 183       | 79.396     | 32        | 79.578     | —       |
| Cat. VIII<br>Somme non<br>attribuibili      | 298        | 1         | 1.795      | 77        | 116        | 321       | 1.006      | 78        | 1.202      | 112       | 5.922      | 502     |
| Totale impegni                              | 1.310.339  | 1.085.126 | 1.280.494  | 1.163.368 | 902.737    | 628.150   | 1.171.492  | 590.502   | 946.006    | 717.194   | 1.048.033  | 651.186 |
| Avanzo e cap.<br>311 Totale <sup>13</sup>   | 146.359    | 373.997   | 88.918     | 376.590   | 169.936    | 501.931   | 149.382    | 718.890   | 71.957     | 884.803   | 31.180     | 524.796 |
|                                             | =          |           | =          |           | =          |           | =          |           | =          |           | =          |         |
|                                             | 520.356    |           | 465.508    |           | 671.867    |           | 868.272    |           | 956.760    |           | 555.976    |         |
| Totale a<br>paraggio con le<br>entrate      | 1.456.698  | 1.459.123 | 1.369.412  | 1.539.958 | 1.072.673  | 1.130.081 | 1.320.874  | 1.309.392 | 1.017.963  | 1.601.997 |            |         |

<sup>13</sup> Importo dell'avanzo di amministrazione a lordo dei prelevamenti operati durante l'esercizio.